



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

**28 GIU. 2019**

N. 3880 / 26

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
X<sup>a</sup> LEGISLATURA

PDC N. 384

Firenze, 28 giugno 2019

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto:**

**Proposta di Legge**

**Logo identificativo "No Slot". Modifiche alla l.r. 57/2013**

D'iniziativa dei consiglieri:

Serena Spinelli

**Proposta di legge**  
**Logo identificativo “No Slot”. Modifiche alla l.r. 57/2013**

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Logo identificativo “No Slot” - modifiche all’articolo 12 della l.r. 57/2013

Art. 2 - Disposizioni finali

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico);

Considerato quanto segue:

1. Negli ultimi anni il fenomeno della dipendenza da gioco si è diffuso su più fasce sociali non solo attraverso gli apparecchi per il gioco lecito, ma anche mediante altre forme di gioco con vincita in denaro che, al pari dei primi, presentano rischi di dipendenza patologica dal gioco;
2. La l.r. 57/2013 configura il logo identificativo “No Slot” come un importante strumento promozionale nell’ambito della campagne di informazione e sensibilizzazione sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco. La disciplina del suddetto logo non appare tuttavia del tutto adeguata alla complessità del fenomeno della dipendenza da gioco, essendo correlata solo alla mancata installazione di apparecchi per il gioco lecito;
3. Si ritiene pertanto opportuno prevedere che il logo identificativo “No Slot” possa essere rilasciato agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che ne facciano richiesta a condizione che gli stessi non solo non abbiano al proprio interno apparecchi per il gioco lecito, ma neppure raccolgano scommesse o effettuino la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee;

## Approva la presente legge

### Art.1

Logo identificativo "No Slot" - modifiche all'articolo 12 della l.r. 57/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico), è sostituito dal seguente:  
"1. Gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito, né raccolgono scommesse ai sensi dell'articolo 88 del r.d. 773/1931, né effettuano la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee, possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo "No Slot".".

### Art. 2

Disposizioni finali

2. Il regolamento di attuazione della l.r. 57/2013, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 marzo 2015, n. 26/R, è adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Allegato A

### **Relazione illustrativa alla proposta di legge “Logo identificativo “No Slot”. Modifiche alla l.r. 57/2013”.**

Il logo identificativo “No Slot” costituisce un importante strumento promozionale nell'ambito della campagne di informazione e sensibilizzazione sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco. L'attuale disciplina del suddetto logo non appare tuttavia del tutto adeguata alla complessità del fenomeno della dipendenza da gioco, essendo correlata solo alla mancata installazione di apparecchi per il gioco lecito; mentre occorre considerare che tale fenomeno si è diffuso su più fasce sociali anche mediante altre diversificate forme di gioco con vincita in denaro.

Su queste premesse, l'art. 1 modifica l'art. 12 della l.r. 57/2013 prevedendo che il logo identificativo “No Slot” possa essere rilasciato agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che ne facciano richiesta a condizione che gli stessi non solo non abbiano al proprio interno apparecchi per il gioco lecito, ma neppure raccolgano scommesse o effettuino la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee.

L'art. 2 a sua volta prescrive il necessario adeguamento del regolamento di attuazione della l.r. 57/2013 alla nuova disciplina dettata dall'art. 1.

La legge in parola non comporta nuovi oneri finanziari.

## Allegato B

### SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione-Consiglio regionale  
(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: proposta di legge (Logo identificativo "No Slot". Modifiche alla l.r. 57/2013)  
(legge regionale, emendamenti, ecc.)

#### Descrizione dell'intervento:

La proposta di legge prevede che il logo identificativo "No Slot", possa essere rilasciato agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che ne facciano richiesta a condizione che gli stessi non solo non abbiano al proprio interno apparecchi per il gioco lecito, ma neppure raccolgano scommesse o effettuino la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee.

La proposta di legge non comporta nuovi oneri finanziari.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

#### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

##### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NOX

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi):

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

 SI NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.**

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese. Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro \_\_\_\_\_ (specificare):
- 
- 

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.**

**Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.**

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

**SI**

**NO**

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
 Altro (specificare): \_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_
- notifica preventiva*, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:
  - o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:



**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

- articolo 93
- articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_
- articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predisporre la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile